

STATUTO

**LA PECORA NERA ONLUS-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ENUNCIABILE ANCHE: LA
PECORA NERA ONLUS S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA LEGNANO 8-8/A
Numero REA: PC - 152752
Codice fiscale: 01327490338
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D" al n. 29974 di raccolta

La Pecora Nera Onlus - s.c.s.
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Art. 1) E' costituita con sede in Piacenza, una società cooperativa di utenza e lavoro a responsabilità limitata denominata **La Pecora Nera Onlus - Società Cooperativa Sociale**, in breve: **La Pecora Nera Onlus s.c.s.**

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

Art. 2) La Società ha sede legale in Piacenza.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4)

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma – lett.a) della stessa.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto

In particolare lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:

- a) Commercio equo e solidale con i paesi e le zone svantaggiate del sud del mondo, comprendendovi i paesi di vecchio e nuovo impoverimento;
- b) Promozione di soggetti e progetti economici, locali e nazionali, finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione sociale ed economica;
- c) Ogni altra attività rivolta ad un corretto rapporto essere umano – ambiente, compatibile e di pari dignità, mediante la promozione, l'utilizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane e di materiali vari.

La diffusione di tali conoscenze si attua attraverso:

- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque.
- la distribuzione di prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori della produzione, della distribuzione e dei servizi, ottenendo per i propri soci anche opportunità di acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose.

L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

La Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

Art. 5) La società nel perseguimento degli scopi sociali ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci ed eventualmente da dipendenti, di quanto segue:

- a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;
- b) la vendita di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero, in punti di vendita al dettaglio e/o all'ingrosso e/o di somministrazione alimenti e bevande;
- c) l'informazione e la formazione relativamente ai produttori, sulla loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e , più in generale, del sud del Mondo, nonché sulle caratteristiche tecniche e sulla tecnica costruttiva dei beni, attraverso materiale informativo, corsi di formazione, seminari, pubblicazione e diffusione di libri, riviste e opuscoli, compact disc, supporti informatici e materiale informativo in genere;
- d) la promozione di campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti

in oggetto quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli e altri momenti di aggregazione;

- e) l'organizzazione e gestione di attività economiche varie e diverse – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo laboratori, produzioni editoriali su supporti cartacei e/o informatici e/o audiovisivi, percorsi e corsi didattici formativi - anche volti all'inserimento o reinserimento lavorativo;
- f) la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- g) la promozione di un turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, compresi servizi terziari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni altra qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché favorire altre cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6) La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da

ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

La tutela dei soci lavoratori, viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.

CAPITALE SOCIALE

Art. 7) il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi degli artt. 2525 e 2468 del codice civile.

SOCI - QUOTE

Art. 8) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 9) E' volontà della Cooperativa raggiungere al proprio interno le finalità e gli scopi di cui agli artt. 4 e 5 con la forza e la competenza dei soci, escluso per quanto possibile il ricorso a personale dipendente.

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

- c) Soci fruitori, coloro che frequentano la bottega del mondo e/o altri locali gestiti dalla Cooperativa e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa nelle molteplici forme così come stabilite dagli articoli 4 e 5 del presente statuto.

- d) Soci sovventori nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge n°59/92.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 10) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a1) Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- a2) Per le persone giuridiche: ragione sociale o denominazione, sede ed idonea documentazione comprovante la volontà dell'ente a diventare socio.

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi compresi i regolamenti interni.

Art. 11) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 12) In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto divieto inoltre ai soci di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale e/o analogo a quello della cooperativa, se non a seguito di espressa e temporanea autorizzazione rilasciata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione

Art. 13) Ai sensi dell'art. 2530 C.C. è vietata la cessione della quota; il socio ha diritto di recedere dalla società con un preavviso di novanta giorni.

Art. 14) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o per estinzione delle persone giuridiche.

Art. 15) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 16) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Art. 17) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata, anche a mano.

Art. 18) In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio.

Art. 19) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

Entro tali termini i soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio

defunto dovranno chiedere entro un anno il rimborso delle quote sottoscritte. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che loro stessi siano gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale o riserva statutaria indivisibile.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, anche a mano, oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 22) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 23) L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione invece l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 24) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica a tempo determinato composto da tre a nove membri scelti in maggioranza tra i soci cooperatori persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, nominati dall'assemblea.

L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata dello stesso. I consiglieri possono avere diritto ad un compenso entro i limiti stabiliti dall'art.10 comma 6 lettera c) del d.lgs 460/97.

Art. 25) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un vice presidente se non vi ha già provveduto l'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione potrà nominare anche tra i suoi membri un Amministratore Delegato, determinandone i poteri.

Art. 26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con raccomandata a mano o con posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 28) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare immediatamente l'assemblea per la sostituzione dei medesimi.

Art. 32) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al

Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa disgiuntamente. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti stabilendone i poteri, le mansioni e gli eventuali compensi.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 33) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile o per volontà dell'assemblea.

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), o multiplo di Euro 50,00, né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve indivisibili;

I fondi di riserva sono indivisibili tra i soci durante la vita della società ed all'atto del suo scioglimento.

DESTINAZIONE UTILI DI ESERCIZIO EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
- d) In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art. 37) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile e dell'art.2 legge 59/92.

RISTORNI

Art. 38) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori e comunque entro i limiti previsti dall' art. 10 comma 6 lettera e) del D.lgs. 460/97.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 39) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40) Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Piacenza, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro

nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 42) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 43) Ai sensi dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, sino a quanto non verranno superati i limiti di legge.

Firmato all'originale: Tiboni Sergio Tiziano, Giuseppe Rocca Notaio.